

ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA NO PROFIT

STATUTO

Art.1 – Costituzione – Denominazione

E' costituita tra tutti gli Affiliati alla F.I.P.S.A.S. esistenti sul territorio della provincia di NAPOLI una Associazione Sportiva Dilettantistica no profit, denominata “**ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA SEZIONE PROVINCIALE F.I.P.S.A.S. DI NAPOLI**” che in seguito verrà semplicemente chiamata “Sezione Provinciale FIPSAS Napoli” e che i presenti accettano sin d’ora all’unanimità e senza riserve.

Art. 2 - Sede e Natura

La Sezione ha sede in Napoli in Piazzale Tecchio n. 51 presso il Comitato Provinciale del CONI di Napoli.

E' apolitica ed apartitica e non si prefigge scopi di lucro.

Art. 3 - Durata

L'Associazione ha durata illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea Straordinaria degli Associati.

Art. 4 – Scopi

Nell’ambito del territorio provinciale di competenza la Sezione ha lo scopo di:

- a) Organizzare l’attività sportiva, agonistica e didattica, degli Associati regolarmente affiliati alla F.I.P.S.A.S.(Federazione Italiana Pesca Sportiva ed Attività Subacquee), nel rispetto delle disposizioni della stessa e quella amatoriale dei Soci;
- b) Organizzare gare di pesca e manifestazioni connesse per delega dalla F.I.P.S.A.S.;
- c) Gestire acque ed impianti esistenti sul territorio provinciale di proprietà o in affitto o qualunque altro titolo concessi; inoltre, gestire, su base di apposite convenzioni, nell’esclusivo interesse degli affiliati e dei tesserati le acque e gli impianti di proprietà o in uso alla FIPSAS, al fine di promuovere l’attività sportiva federale secondo il disposto dell’art. 2 dello statuto della FIPSAS;
- d) Rappresentare gli Associati, su mandato espresso dagli stessi, nella negoziazione dei diritti di immagine e di diffusione radio-televisiva delle attività dagli stessi svolta compresa la sponsorizzazione e la tutela dei marchi. Il tutto nel rispetto delle direttive in materia emanate dalla FIPSAS e fatti salvi i diritti esclusivi dei singoli Associati;
- e) Promuovere e gestire il tesseramento della FIPSAS sulla base di apposita convenzione da stipulare con la stessa;
- f) Incentivare ed assistere, nei modi deliberati dal Consiglio Direttivo, gli Agonisti e le Società associate alla partecipazione delle manifestazioni sportive;
- g) Rappresentare i soci nella tutela di ogni altro interesse collettivo o comune di natura patrimoniale;
- h) Elaborare schemi di norme e di complessi normativi in materia di Protezione Civile ed inviare il testo alla FIPSAS e/o al Comitato Regionale competente per territorio;
- i) Provvedere alla formazione tecnica di Guardie Giurate volontarie per la tutela del patrimonio ittico pubblico e privato oltre che per la salvaguardia dell’ambiente nel rispetto delle direttive della FIPSAS.

Art.5 - Rapporti con soggetti esterni

La Sezione potrà instaurare, su base negoziale, convenzione e contratti con soggetti esterni: Associazioni, Società, Enti e Persone Fisiche che organizzino o pratichino a livello amatoriale le discipline della pesca sportiva in Acque Interne, Acque Marine, delle Attività Subacquee e del Nuoto Pinnato ed Orientamento e più in generale le discipline riconosciute dalla FIPSAS, che perseguono la tutela e l'incremento del patrimonio ittico nazionale ed il miglioramento dell'ambiente naturale.

Art. 6 - Soci

Possono far parte dell'Associazione Società, Associazioni, Organismi e Persone Fisiche operanti nell'ambito della Provincia di Napoli, previsti agli Articoli 1 e 5, e regolarmente affiliati alla FIPSAS;

Dopo la costituzione dell'Associazione, ogni Società, Associazione, Organismo e Persona Fisica di nuova affiliazione od operante nel settore, che voglia iscriversi all'Associazione stessa, dovrà presentare domanda scritta al Presidente della Sezione dichiarando di accettare le norme del presente Statuto;

Sull'accettazione delle domande decide il Consiglio Direttivo della Sezione a maggioranza semplice; Contro le delibere di rigetto è ammesso ricorso all'Assemblea dei Soci che deciderà con la stessa maggioranza.

Per ogni Associazione, Società, Organismo o Persona Fisica nuova ammessa, scatterà, a partire dalla data della delibera di accettazione della domanda di ammissione da parte del Consiglio Direttivo, un periodo di tirocinio della durata di un anno, nel corso del quale non potrà esprimere voto nelle Assemblee di qualsiasi natura esse siano, né potrà farsi promotrice o partecipatrice di mozioni o interpellanze tendenti alla convocazione di Assemblee o interventi di Consiglio Direttivo, essendo le suddette demandate alle sole Organizzazioni anziane; In questo periodo sono fatte salve ad esse il diritto di invito e partecipazione alle Assemblee e la partecipazione alle attività di qualsiasi natura messe in essere dalla Sezione o, su mandato della stessa, dalle Associazioni ad essa associate;

E' espressamente escluso ogni limite, sia temporale che operativo al rapporto associativo e ai diritti derivanti.

Art. 7 - Diritto di recesso

Gli Associati hanno diritto di recesso in qualsiasi momento, ma gli effetti dello stesso avranno comunque seguito alla fine dell'anno in corso;

Gli Associati devono, obbligatoriamente, essere in regola con le quote associative rimanendo debitori dei corrispettivi dovuti.

Art. 8 - Diritti dei Soci

Gli Associati hanno diritto di partecipare alla vita dell'Associazione e di determinare l'indirizzo della stessa mediante il voto da esprimersi in Assemblea, in base a quanto disposto nell'Articolo 6; La loro qualifica dovrà risultare annotata in apposito registro da tenersi nella sede dell'Associazione.

Art. 9 – Doveri dei Soci

I Soci devono:

- a) Rispettare il presente Statuto ed i suoi Regolamenti di attuazione, lo Statuto e i Regolamenti della FIPSAS, Sede Centrale, oltre alle deliberazioni degli Organi Centrali e periferici della stessa, nonché le deliberazioni del Consiglio Direttivo dell'Associazione a loro diretti, anche in materia di organizzazione delle attività agonistiche;

- b) Provvedere al pagamento delle quote associative nella misura fissata dal Consiglio Direttivo; I Soci non in regola col pagamento, perderanno il diritto di partecipare alle Assemblee;
- c) Rispettare i principi dello Sport fissati dal CONI (Comitato Olimpico Nazionale Italiano); Accettare incondizionatamente di conformarsi alle norme e alle direttive del CONI e a tutte le disposizioni statutarie della FIPSAS; Accettare eventuali provvedimenti disciplinari che gli Organi competenti della Federazione Sportiva e della Sezione Provinciale dovessero adottare a loro carico, nonché le decisioni adottate in materia di vertenza di carattere tecnico e disciplinare attinenti l'attività sportiva;
- d) Astenersi da qualsiasi atto che possa nuocere alla Sezione.
- e) Ad ogni socio è rilasciato un attestato, da tenersi nella sede dell'Associato, della qualifica rivestita che lo legittima all'esercizio dei suoi diritti statuari ed al godimento degli eventuali vantaggi offerti dalla Sezione

Art. 10 – Estinzione del rapporto

I Soci cessano di appartenere all'Associazione nei seguenti casi:

- a) Scioglimento della Società, Associazione od Organismo sportivo;
- b) Esclusione dell'Associazione su delibera degli Organismi Nazionali della FIPSAS in presenza di azioni e comportamenti gravemente contrari ai principi dell'etica sportiva e civile suscettibili di compromettere il buon nome e l'immagine dell'Associazione, nonché il venir meno ai doveri stabiliti dal presente Statuto;
- c) Con il recesso da parte del Socio;
- d) Con l'esclusione dalla Sezione, per i soggetti non affiliati, deliberata a maggioranza dal Consiglio Direttivo, in presenza di azioni e comportamenti gravemente contrari ai principi dell'etica civile e sportiva, nonché ai doveri stabiliti dal presente Statuto;

Il Socio radiato non potrà essere riammesso all'Associazione se non trascorsi cinque anni dalla data dell'esclusione.

Art. 11 - Tasse Associate

La tassa o quota associativa, determinata dal Consiglio Direttivo, vale per l'intero anno solare e non è frazionabile, né trasmissibile.

Art. 12 – Organi della Sezione

Sono Organi della Sezione:

- a) L'Assemblea generale dei Soci;
- b) Il Presidente;
- c) Il Consiglio Direttivo.

Art. 13 – Assemblea

L'Assemblea è costituita dai Presidenti delle Associazioni e degli Enti di cui all'Art. 6, o loro delegati, facenti parte del loro Consiglio Direttivo e dai rappresentanti dei Soci Persone Fisiche, ove siano ammessi. Detti rappresentanti saranno in numero pari ad un decimo dei Presidenti o Delegati degli Associati;

Essa è il massimo Organo deliberativo dell'Associazione ed è convocato in sessioni Ordinarie e Straordinarie e quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l'universalità degli Associati e le deliberazioni da Essa legittimamente adottate obbligano tutti gli Associati, anche se non intervenuti o dissenzienti, al rispetto delle stesse

Art. 14 – Diritto di partecipazione

Potranno prendere parte alle Assemblee Ordinarie e Straordinarie i soli Associati in regola col versamento della quota annuale;

Alle Assemblee Ordinarie e Straordinarie, ogni Associato può rappresentare, per mezzo di delega scritta, non più di un Associato; La delega può essere conferita solo ad Associati votanti;
Fatta salva la suddetta delega, ogni Associato ha diritto ad un voto.
Partecipa all'Assemblea, senza diritto di voto, il Delegato Provinciale.

Art. 15 - Riunioni delle Assemblee

L'Assemblea si riunisce in via ordinaria:

- a) Almeno una volta l'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per deliberare sul Rendiconto Finanziario dell'esercizio precedente;
- b) Entro il 31 Gennaio del primo anno del Quadriennio Olimpico per il rinnovo delle cariche elettive;
- c) Quando il Consiglio Direttivo ritenga opportuno convocarla per discutere questioni di ordinaria e straordinaria amministrazione;

L'Assemblea Straordinaria si riunisce nei casi e con le modalità previste dal successivo art. 18.

Art. 16 – Competenze dell'Assemblea Ordinaria

Sono di competenza dell'Assemblea Ordinaria:

- a) L'esame e l'approvazione del Bilancio consuntivo dell'anno precedente composto dal Bilancio e dalla relazione del Consiglio Direttivo;
- b) L'elezione separata del Presidente e dei componenti del Consiglio Direttivo;
- c) La determinazione del costo della Tessera Federale.

In caso di mancata approvazione del Bilancio Consuntivo, il Presidente ed il Consiglio Direttivo saranno da ritenersi decaduti e resteranno in carica per l'ordinaria amministrazione fino alla convocazione dell'Assemblea straordinaria da tenersi entro i successivi sessanta giorni; In assenza di detta convocazione, saranno deferiti agli Organi competenti.

Art. 17 - Competenze dell'Assemblea Straordinaria

Sono di competenza dell'Assemblea straordinaria.

- a) Approvazione e/o modifiche dello Statuto;
- b) Reintegro del numero legale dei Consiglieri dimissionari o decaduti;
- c) L'elezione del Consiglio Direttivo decaduto a seguito delle dimissioni del Presidente, della maggioranza dei suoi componenti o della mancata approvazione del Bilancio consuntivo;
- d) Lo scioglimento dell'Associazione e le modalità di liquidazione, se richiesto, almeno, dai 4/5 degli aventi diritto al voto.

Art. 18 - Convocazione delle Assemblee

L'avviso di convocazione delle Assemblee dovrà indicare il luogo, il giorno e l'ora delle riunioni, sia in prima che in seconda convocazione e contenere l'Ordine del Giorno;

L'Assemblea ordinaria è indetta dal Consiglio Direttivo e convocata dal Presidente con lettera raccomandata o via Fax almeno otto giorni prima della data prevista per il suo svolgimento;

L'Assemblea straordinaria deve essere convocata dal Consiglio Direttivo con raccomandata a mano o postale almeno Quindici giorni prima dell'adunanza;

L'Assemblea straordinaria può essere richiesta:

- a) Al Consiglio Direttivo, da parte di 3/4 degli Associati, in regola con le quote associative all'atto della richiesta, in caso di grave circostanza e che ne propongono l'Ordine del Giorno; In tal caso, la convocazione è un atto dovuto da parte del Consiglio Direttivo.
- b) Quando il Consiglio Direttivo sia dimissionario

Art. 19 – Direzione dell’Assemblea

L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo e, in caso di sua assenza o impedimento, da uno degli Associati legittimamente intervenuti e designato dalla maggioranza dei presenti; In caso di necessità, nomina anche due scrutatori.

Il Presidente dirige e regola le discussioni, stabilisce le modalità e l’ordine delle votazioni; Provvede a nominare il Segretario, il quale redige apposito verbale che sarà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario medesimo, nonché, qualora se ne ravvedesse la necessità, da tutti i presenti.

Il Verbale dell’Assemblea viene conservato agli atti della Associazione ed inserito in apposito libro tenuto presso la sede dell’Associazione stessa e di cui ogni Associato, facendone motivata richiesta, può prenderne visione.

Art. 20 - Validità dell’Assemblea

Assemblea Ordinaria:

E’ validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza semplice degli Associati (metà più uno);

Trascorsa un’ora dalla prima convocazione andata deserta, l’Assemblea sarà regolarmente costituita, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti:

Assemblea Straordinaria:

E’ validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno i 2/3 degli Associati; trascorsa un’ora dalla prima convocazione andata deserta, sarà validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli Associati aventi diritto.

Una volta accertata la validità delle Assemblee, questa rimane acquisita per tutta la sua durata.

Avranno diritto all’intervento e al voto solo gli Associati anziani in regola col pagamento delle quote.

Art. 21- Delibere Assembleari

Le delibere assembleari, sia ordinarie che straordinarie, saranno assunte col voto favorevole della maggioranza dei presenti, esclusi gli astenuti, ad eccezione di quella straordinaria convocata espressamente per lo scioglimento dell’Associazione di cui all’art. 37.

Tutte le deliberazioni devono constare del verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario dell’Assemblea e conservate in apposito registro.

Art. 22 - Conoscenza anticipata delle candidature

Le candidature alla Presidenza o a componente del Consiglio Direttivo, potranno essere presentate solo dagli Associati anziani della Sezione e nella misura di una sola candidatura per Associato e nella richiesta dovrà essere, obbligatoriamente, indicato, pena l’esclusione dalla votazione, il proprio affiliato che lo rappresenterà per tutto il quadriennio in seno all’eleggendo Consiglio, anche se non dovesse più far parte del Direttivo dell’Associato proponente.

Per concorrere a cariche elettive della Sezione Provinciale, dovrà essere presentata formale candidatura da parte del Presidente della Società e/o Associazione e sottoscritta dall’affiliato prescelto a rappresentarla;

Sarà specificata la carica alla quale si intende concorrere, dichiarando il possesso dei requisiti prescritti e dovrà pervenire alla Sezione nei termini e nei modi che saranno comunicati contestualmente con la convocazione dell’Assemblea.

Art. 23 – Incompatibilità

Non possono ricoprire cariche sociali coloro che :

a) Abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitto doloso;

- b) Abbiamo riportato squalifiche o inibizioni complessivamente superiori ad un anno inflitte dal CONI o da una Federazione Sportiva;
- c) I componenti del Consiglio Direttivo non possono svolgere le stesse mansioni in Associazioni similari ed operanti nello stesso Sport.

Art. 24 - Presidente

Viene eletto dall'Assemblea dei Soci; rimane in carica quattro anni (corrispondente al Quadriennio Olimpico) e può essere rieletto; rappresenta legalmente l'Associazione, ne firma gli atti ed è inoltre responsabile, unitamente al Consiglio Direttivo, del buon andamento dell'Associazione nei confronti dei Soci, della FIPSAS e di ogni altro Organo pubblico.

Convoca il Consiglio Direttivo, ne presiede le adunanze e ne firma le deliberazioni.

Per le obbligazioni sociali assunte al di fuori delle direttive ricevute dall'Assemblea, risponderà personalmente e solidamente con i componenti del Consiglio Direttivo.

In caso di urgenza, adotterà le deliberazioni in materia riservate al Consiglio Direttivo con l'obbligo di sottoporle allo stesso alla prima riunione utile.

In caso di cessazione della carica, per qualsivoglia motivo, è tenuto a dare regolari consegne organizzative, finanziarie e patrimoniali al nuovo Presidente entro venti giorni dalla elezione di quest'ultimo.

Tali consegne dovranno risultare da apposito verbale che deve essere portato a conoscenza del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei Soci nella prima riunione utile.

Il verbale è inserito nel Libro dei Verbali del Consiglio Direttivo consultabile dagli Associati facendone motivata richiesta presso la Sede dell'Associazione.

In caso di temporaneo impedimento e/o assenza, le sue funzioni saranno esercitate da uno dei Vice Presidenti eletti in seno al Consiglio Direttivo o, in difetto, dal Consigliere più anziano per tesseramento o, a parità, per età.

Art. 25 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto, nel numero deliberato dall'Assemblea che non potrà essere inferiore a cinque e non superiore a tredici, di cui almeno uno in rappresentanza di ogni attività sportiva e didattica federale presente nella Provincia in numero non inferiore a tre e, nel proprio ambito ed autonomia, nomina due Vice Presidenti, il Segretario ed il Tesoriere;

Tutti gli incarichi sono a titolo gratuito;

Il Consiglio Direttivo rimane in carica quattro anni (in concomitanza del Quadriennio Olimpico) ed i suoi componenti sono rieleggibili;

Alle riunioni del Consiglio Direttivo partecipa il Delegato Provinciale, in qualità di osservatore, ma senza diritto di voto;

Il Consiglio Direttivo, qualora lo ritenga opportuno, potrà invitare, a scopo consultivo, alle sue riunioni, persone particolarmente competenti sugli argomenti da discutere;

Le deliberazioni verranno assunte a maggioranza; in caso di parità prevarrà il voto del Presidente.

In relazione a incarichi specifici conferiti a taluni componenti del Consiglio Direttivo, ed inerenti alla carica ricoperta, potranno essere rimborsate le spese vive sostenute per la trasferta come da tabulato rimborsi Sede Centrale e concernenti l'espletamento della mansione, volontariamente e gratuitamente assolta.

Di ogni riunione del Consiglio Direttivo deve essere redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario estensore, e, qualora se ne ravvedesse la necessità, da tutti i Consiglieri presenti, che verrà conservato in apposito registro.

Art. 26 - Convocazione Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta scritta da almeno un terzo dei Consiglieri, senza alcuna formalità.

Le adunanze del Consiglio Direttivo saranno valide con l'intervento personale della maggioranza semplice dei Consiglieri (metà più uno).

Art. 27 - Compiti del Consiglio Direttivo

Sono compiti del Consiglio Direttivo:

- a) Redigere il Bilancio Consuntivo e il Rendiconto economico-finanziario;
- b) Fissare le date delle Assemblee Ordinarie e convocare l'Assemblea Straordinaria qualora lo reputi necessario o venga richiesto dai Soci;
- c) Redigere, nel rispetto dei principi fondamentali dello Statuto, gli eventuali Regolamenti interni relativi alle attività sportiva e non;
- d) Promuovere ed incentivare le attività agonistiche e/o ricreative e la rappresentanza degli Associati ad ogni livello in ambito nazionale, secondo gli indirizzi dell'Assemblea;
- e) Dare esecuzione alle decisioni dell'Assemblea;
- f) Nominare eventuali Commissioni per l'esame e lo studio di questioni tecniche o per la gestione delle acque in proprietà o in concessione;
- g) Deliberare sull'acquisto o cessione dei beni patrimoniali o sulla loro destinazione;
- h) Eleggere, al suo interno, i Vice Presidenti, il Segretario e il Tesoriere;
- i) Adottare i provvedimenti disciplinari verso i Soci;
- j) Curare l'ordinaria amministrazione dell'Associazione con l'esclusione dei compiti espressamente attribuiti all'Assemblea dal presente Statuto;
- k) Stabilire la quota associativa;
- l) Proporre all'Assemblea degli Associati la nomina, per acclamazione, del Presidente Onorario e dei Soci Onorari;
- m) Ratificare o meno i provvedimenti di sua competenza emanati, in caso di immediata urgenza e necessità dal Presidente;
- n) Attuare le finalità previste dallo Statuto;

Art. 28 - Dimissioni-Decadenza

Dimissioni:

In caso di dimissioni del Presidente, che sono sempre da ritenersi irrevocabili, viene convocata, entro sessanta giorni, apposita Assemblea Straordinaria, per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

Decadenza :

Il Presidente decade, unitamente al Consiglio Direttivo, nell'ipotesi di mancata approvazione del Bilancio Consuntivo; in tal caso, sia il Presidente che il Consiglio Direttivo, restano in carica per la normale amministrazione fino alla elezione dei nuovi Organi direttivi da parte dell'apposita Assemblea Straordinaria che deve essere convocata entro sessanta giorni da quella Ordinaria che ne ha decretato il decadimento.

Il Consiglio Direttivo decade per il venir meno, a prescindere dalle cause, anche se non contemporanee nell'arco del quadriennio, della maggioranza dei Consiglieri.

Il Consigliere che non partecipa a tre riunioni consecutive del Consiglio Direttivo, senza giustificato motivo, sarà ritenuto decaduto dalla carica.

Art. 29 – Segretario

Il Segretario dà esecuzione alle delibere del Presidente e del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni e attende alla corrispondenza.

Art. 30 – Tesoriere

Il Tesoriere cura l'amministrazione dell'Associazione; E' incaricato, altresì, della tenuta dei libri contabili, nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del Consiglio Direttivo.

Art. 31 - Rendiconto

Il Consiglio Direttivo redige il Rendiconto Economico finanziario consuntivo dell'Associazione da sottoporre, ogni anno, all'approvazione assembleare.

Il Rendiconto consuntivo deve informare circa la situazione economica finanziaria, deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione economico-finanziaria dell'Associazione nel rispetto del principio di trasparenza nei confronti degli Associati.

Il Rendiconto, con tutti i relativi allegati, dovrà essere depositato presso la Sede della Associazione almeno quindici giorni prima della data fissata per l'Assemblea Ordinaria, onde consentire la loro visione da parte degli Associati che ne facciano motivata richiesta.

Art. 32 – Risorse Economiche

Le risorse finanziarie della Sezione sono costituite da:

- a) Contributo FIPSAS, integrativo, per le spese di funzionamento;
- b) Contributi degli Associati e dei tesserati della provincia;
- c) Quote derivanti da attività agonistiche e/o promozionali che rientrino negli scopi dell'Associazione;
- d) Quote di tesserati FIPSAS residenti in altre province, per l'utilizzo di impianti ed acque;
- e) Quote da pubblicità, commercializzazione e diritti radio-televisivi relativi a gare o manifestazioni organizzate;
- f) Contributi di Enti Pubblici e privati;
- g) Contributi, donazioni e lasciti di privati.

L'Associazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita dell'Associazione stessa, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 33 - Anno Sociale

L'Anno Sociale e l'Esercizio Finanziario iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno;

Art. 34 - Sanzioni Disciplinari

All'Associato che si renda colpevole, direttamente o per il tramite di un proprio tesserato, di mancanze disciplinari, potranno essere inflitte, dal Consiglio Direttivo, le seguenti sanzioni:

- a) Ammonizione scritta;
- b) Sanzione pecuniaria da un minimo di Euro 100,00 ad un massimo di Euro 500,00, fatto salvo quanto deliberato dagli Associati in materia di Regolamenti agonistici;
- c) Sospensione dall'esercizio di diritto del voto nelle Assemblee;
- d) Esclusione dalla Sezione (solo per i soggetti non affiliati).

Contro il provvedimento del Consiglio Direttivo da assumersi a maggioranza, è ammesso ricorso all'Assemblea Straordinaria, appositamente convocata, che decide a maggioranza semplice dei presenti.

Art. 35 - Modifiche allo Statuto

Le proposte di modifica al presente Statuto possono essere avanzate:

- a) Dal Consiglio Direttivo con decisione favorevole di almeno i 2/3 della totalità dei suoi componenti;
- b) Da un numero di Associati corrispondente ad almeno i 3/4 degli Associati; Esse devono essere presentate al Consiglio Direttivo ed essere determinate e specifiche; Il Consiglio Direttivo, verificata la ritualità della richiesta, indice, entro 30 giorni, l'Assemblea Straordinaria che dovrà tenersi entro i successivi 15 giorni.

Il Consiglio Direttivo, nell'indire l'Assemblea Straordinaria, sia su propria iniziativa che su richiesta degli Associati, dovrà riportare integralmente nell'Ordine del Giorno, le proposte di cui ai precedenti comma;

Per l'approvazione delle stesse occorre il voto favorevole dei 2/3 dei Soci presenti in Assemblea.

Art. 36 - Scioglimento dell'Associazione

La proposta di scioglimento dell'Associazione potrà essere deliberata soltanto dall'Assemblea Straordinaria appositamente convocata su richiesta di almeno i 4/5 dei Soci aventi diritto al voto, che se ne faranno promotori e con la presenza, in prima convocazione, di almeno i 3/4 degli stessi; Per l'approvazione della proposta di scioglimento, è necessario il voto favorevole, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno i 4/5 degli Associati esprimenti il solo voto personale, essendo esclusa ogni delega.

Nel caso di approvazione della proposta di scioglimento, l'Assemblea Straordinaria è tenuta a deliberare la forma ed i modi delle eventuali residue consistenze patrimoniali e tanto al fine di assolvere agli obblighi pregressi; Le residue consistenze patrimoniali, comunque costituite, dovranno essere devolute ad altra Associazione con finalità analoghe o con fini di pubblica utilità.

Art. 37 – Clausola Compromissoria

Tutte le controversie insorgenti tra l'Associazione ed i Soci e tra i Soci medesimi, saranno devolute all'esclusiva competenza di un Consiglio Arbitrale costituito secondo le regole FIPSAS.

In tutti i casi, per qualsivoglia motivo, non fosse possibile comporre il Collegio Arbitrale secondo quanto precedentemente esposto, questo sarà composto da tre Arbitri, due dei quali nominati dalle parti ed il terzo nominato dal Consiglio Direttivo con funzioni di Presidente;

La parte che vorrà sottoporre la questione al Collegio Arbitrale, dovrà comunicarlo al Consiglio Direttivo ed all'altra parte con lettera raccomandata da inviarsi entro il termine perentorio di venti giorni dalla data dell'evento originante la controversia, ovvero dalla data in cui la parte proponente ne sia venuta a conoscenza, purchè siano trascorsi meno di trenta giorni dall'insorgere della questione, indicando anche il nominativo del proprio Arbitro.

L'Arbitrato avrà sede presso i locali della Sezione Provinciale o in altra idonea Sede indicata dal Consiglio Direttivo ed il Collegio giudicherà ed adotterà il lodo con la massima libertà di forma, dovendosi considerare ad ogni effetto, come irritale;

Ogni qualvolta ciò sia compatibile, dovrà essere adottata, al posto di quella sopra descritta, la procedura arbitrale prevista dalla FIPSAS.

Art. 38 – Rinvio

Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto, si fa riferimento alle disposizioni dello Statuto e dei Regolamenti della FIPSAS ed in subordine alle norme del Codice Civile in materia di Associazioni.

Art. 39 – Entrata in vigore

Il presente Statuto, nella sua estensione integrale sopra descritta, a seguito dell'approvazione e dell'adozione con voto unanime da parte degli Associati presenti in forma fisica o per delega, entra in vigore immediatamente; A seguito della ratifica da parte del Consiglio Federale della F.I.P.S.A.S, si provvederà alla Registrazione legale dovuta.

NAPOLI li 16/02/2005